Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20	In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 20 NOVEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1945. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1945. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1945. — **Unione esercizi elettrici, soc. anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cotonificio Legler, soc. per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1945. — **Comune di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.. — **Ippolito e Pisani, società anonima, in Isola del Liri:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società bolognese di elettricità, soc. per azioni; in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Serio, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1945. — **Società delle cartiere meridionali, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1945. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 712.

Temporanee agevolazioni doganali per le merci importate ed esportate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per l'agricoltura e foreste e per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a contraria disposizione le importazioni delle merci e dei materiali di qualsiasi provenienza che risultino essere stati destinati o che saranno destinati all'armamento, all'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle Forze armate delle Nazioni Alleate in Italia, ovvero all'uso delle organizzazioni assistenziali delle Forze armate Alleate, sono esenti da diritti doganali.

La medesima esenzione è stabilita altresì:

a) per le merci che, in base a certificato delle competenti Autorità Alleate, siano state o siano da esse importate in Italia per essere gratuitamente distribuite, a titolo di soccorso, alla popolazione civile;

b) per le merci nazionali che, in base a dichiarazione delle Autorità Alleate, siano state o siano esportate dall'Italia, a cura delle stesse Autorità, con destinazione a dicasteri dei Governi Alleati.

Art. 2.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è dàta facoltà al Ministro per le finanze di concedere con proprio decreto, quando ne sia riconosciuta la necessità di concerto con le altre Amministrazioni interessate, l'esonero totale o parziale dai diritti doganali che fossero dovuti:

a) sulle merci che, in base a dichiarazione delle competenti Autorità Alleate, risultino importate nel Regno per la vendita, attraverso gli Enti e nei modi stabiliti dalle disposizioni in vigore, ai fini dell'approvvigionamento alimentare e del soddisfacimento dei bisogni più essenziali della popolazione civile;

b) sulle merci e sui materiali che risultino importati dalle Amministrazioni dello Stato per la vendita alla popolazione civile attraverso gli Enti da esse delegati, ovvero per l'impiego nella ricostruzione di industrie e di immobili o, comunque, nel ripristino di attività economiche nazionali.

Sono esclusi dalle facilitazioni tributarie autorizzate col presente articolo i generi di monopolio dello Stato, il caffè, il cacao, la cioccolata e gli altri generi coloniali compresi nelle voci 52 a 63 della vigente tariffa dei dazi doganali.

Resta ferma, inoltre, la riscossione delle sovrimposte di confine, corrispondenti alle imposte interne di fabbricazione, sui prodotti che vi sono soggetti a sensi delle leggi in vigore anche se ammessi alla importazione con esonero totale o parziale degli altri diritti. Dalla sovrimposta sugli spiriti potranno tuttavia essere esonerati i prodotti farmaceutici.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — RICCI — GRONCHI — GULLO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 713.

Modificazione del titolo « Italica Gens » in « Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani » e approvazione del nuovo statuto.

N. 713. Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'interno, il titolo « Italica Gens » — Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani — viene mutato in « Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani » e se ne approva il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Segre Luciano, presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda con la quale il sig. Segre Luciano fu Enrico Elia chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e della Deputazione della Borsa valori di Torino;

Vista la lettera 6 settembre 1945, n. 13105/F, con la quale la Commissione Alleata ha dichiarato di non avere nulla in contrario alla riassunzione nella carica del sig. Segre;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Segre Luciano fu Enrico Elia è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Segre abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1945
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 301.

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1945.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, concernente il passaggio, durante lo stato di guerra, della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato di Stato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Porto Santo Stefano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1945 il sig. Pelli Enrico fu Salvatore è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Porto Santo Stefano e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1945, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale, di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera pari alla retribuzione dei lavoratori inscritti alla Compagnia predetta, maggiorata del 30 %.

Roma, addì 22 ottobre 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Cajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), piazza Carlo Alberto n. 4, esercente commercio stoffe e telerie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gajdon Clotilde in Schnidler, con sede in Torre Pellice (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Salchi Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

(1930) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.
Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena in Gavorrano Scalo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire e far funzionare in Gavorrano Scalo, nel solo giorno del mercato settimanale, uno sportello staccato dipendente dalla propria filiale di Gavorrano Centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

(1960) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1945.
Apertura di agenzie della Cassa di risparmio di Modena in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, è autorizzata ad aprire proprie agenzie in S. Cesario sul Panaro e Prignano sulla Secchia (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1945

(1961) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1945.
Nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, approvato con R. decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, e concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente;

Viste le designazioni dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, per gli esercizi finanziari 1944 e 1945, è composto come segue:

a) dott. Umberto Cirioni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) rag. Paolo Emiliani, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

c) ing. Filippo Garofani, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro.

Roma, addì 4 novembre 1945

Il Ministro: Barbareschi

(1942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia. l'avv. Nello Migliorini.

(1987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 novembre 1945 - N. 240

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,225
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,70
Id. 5 % 1935	98,525
Redimibile 3,50 % 1934	92 —
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1945 - N. 241

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,375
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,275
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 28ª, n. 247 di L. 500, e serie 30ª, n. 227 di L. 50.000, intestati a Leanza Anna-Maria di Pasquale, moglie di Stagliano Guido, vincolati per dote col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il direttore generale: CONTI

(1080)

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente (grado 9°) nel Laboratorio di ingegneria sanitaria

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti della guerra attuale;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova (gruppo *A* grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, con gli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se

riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di ingegnere o diploma di laurea in ingegneria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di regolare condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali e di coordinamento fra le diverse opere occorrenti per progetti riferentisi ai seguenti argomenti:

Opere idrauliche, opere marittime, viabilità, edilizia, materiali da costruzione, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica, opere igieniche varie.

2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di ingegneria. (E' consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Calcoli e disegni schematici di particolari costruttivi di opere riguardanti gli acquedotti e la potabilizzazione delle acque.

2. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi alle fognature ed alla depurazione delle acque di rifiuto.

3. Calcoli e disegni schematici di opere riferentisi a locali di isolamento, stazioni di disinfezione, cimiteri, macelli, piani regolatori, ecc.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Organizzazione del lavoro.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nei R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;

3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;

4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2005)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente veterinario (grado 9°) nel Laboratorio di batteriologia

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a benificio dei combattenti della guerra attuale;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente veterinario in prova (gruppo *A* grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia (sezione veterinaria) dell'Istituto superiore di sanità con l'annuo stipendio inerente al predetto grado dell'ordinamento gerarchico e le altre retribuzioni previste dalle vigenti disposizioni oltre l'eventuale aggiunta di famiglia a norma di legge.

Il vincitore sarà nominato assistente in prova, cogli assegni spettantigli a norma delle disposizioni vigenti, e, se riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, conseguirà la nomina di assistente dopo un periodo di prova non minore di sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che hanno compiuti i diciotto anni di età e non hanno superato i 30 anni. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. L'aumento in parola è concesso in aggiunta a quello od a quelli eventualmente spettanti per altre ragioni speciali. Il limite massimo di età non può, comunque, superare i 45 anni di età.

Al presente concorso, sono ammessi, senza limite di età, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore di sanità da almeno due anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di lire dodici, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente all'Istituto superiore di sanità (viale Regina Margherita, 299), entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati e dei titoli prodotti, nonchè l'indicazione delle lingue estere nelle quali il candidato intende sostenere la prova prescritta.

Art. 4.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno produrre redatti sulla prescritta carta bollata e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) diploma di abilitazione all'esercizio di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 1° dicembre 1925, da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I titoli di studio dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo dei godimenti dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

e) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale,

f) certificato di regolare condotta morale, politica e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) stato di famiglia da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e le qualifiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile alla presentazione dei documenti.

Art. 6.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa nessuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo per i titoli originali di studio per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dalla Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione precisa di essi.

Con decreto dell'Alto Commissario non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso di qualsiasi aspirante.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

Esse avranno luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità nei giorni che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

A. — PROVE SCRITTE:

1. Nozioni generali di batteriologia, parassitologia ed immunologia.
2. Traduzione da due lingue estere, a scelta del candidato, di brani di un trattato di medicina (è consentito l'uso del vocabolario).

B. — PROVE PRATICHE:

1. Tecnica della autopsia degli animali da esperimento;
2. Microscopia e tecnica microscopica;
3. Tecnica e diagnostica batteriologica, parassitologica e immunologica.

C. — PROVA ORALE:

1. Cultura generale tecnica e di legislazione sanitaria.
2. Tutti gli argomenti delle prove scritte e pratiche.
3. Le malattie infettive.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e 17 ottobre 1941, n. 1265.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova di esame i concorrenti che non abbiano ottenuto 35/50 nel giudizio sui titoli.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i 35/50 dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50. Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito la votazione dei 35/50 nella prova orale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

1) da un consigliere di Stato, presidente;
2) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
3) da un capo di laboratorio o reparto, o da un ispettore generale dell'Istituto;
4) da due professori di università scelti tra i cultori delle discipline che interessano il posto messo a concorso;

nonchè da un docente universitario di lingue straniere per la prova di lingue estere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio affari generali dell'Istituto di gruppo *A* non inferiore al grado 9°.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni attualmente vigenti circa i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 12.

L'Alto Commissario riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale, e procede alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(2006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con l'ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 novembre 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

(2025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.